



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



I NUOVI INDICATORI DI SOSPETTO DEL RICICLAGGIO PER IL CONTRASTO ALL'ECONOMIA CRIMINALE, L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE ANOMALE E I RISCHI PER LE CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI

L'attenzione verso le persone politicamente esposte e le indicazioni di rischio

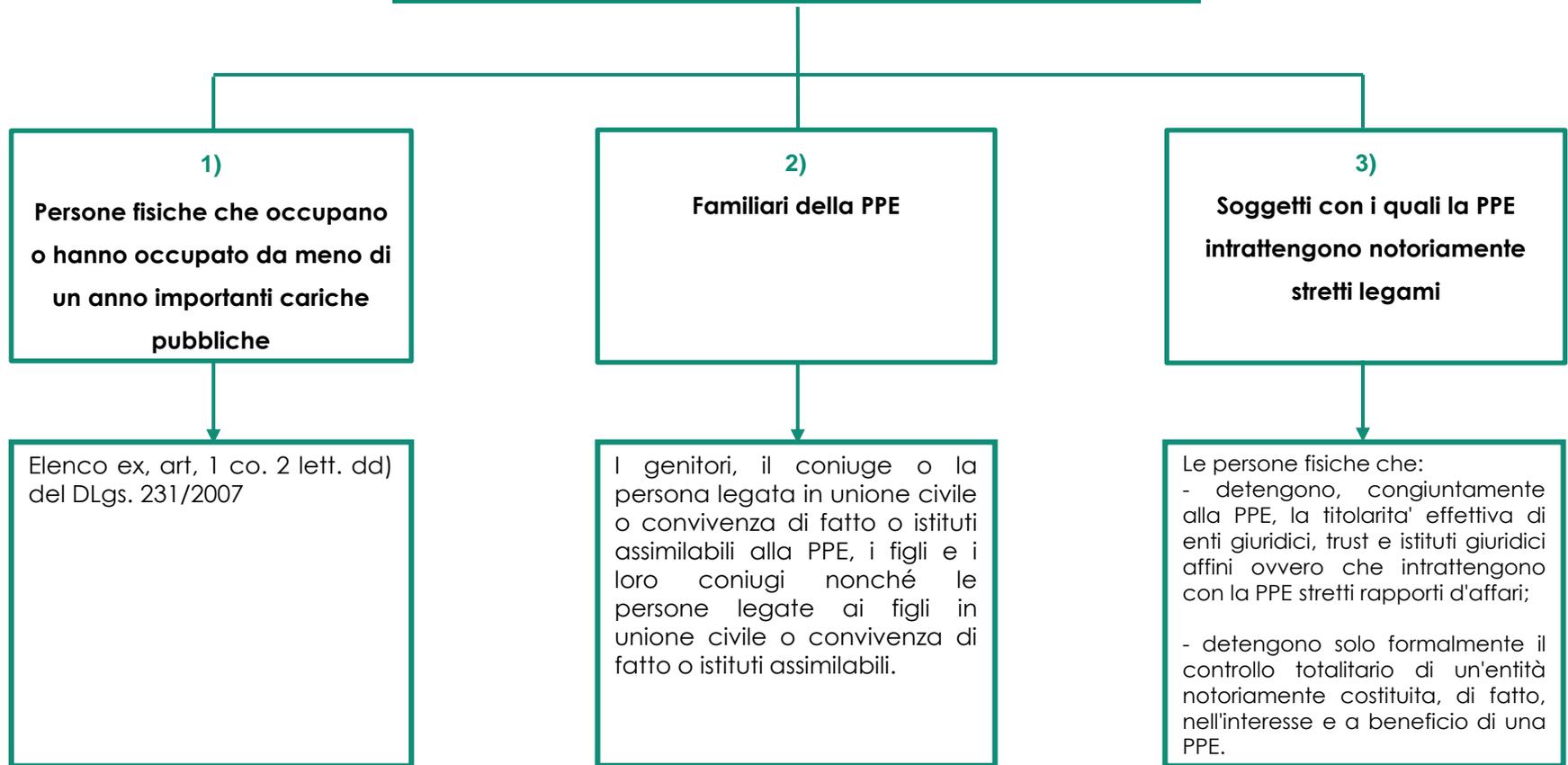
Laura Chiara Gandolfi

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

28 maggio 2024

L'attenzione verso le persone politicamente esposte e le indicazioni di rischio

**Chi è una persona politicamente esposta?
(Art. 1 co. 2 lett. dd) del DLgs. 231/2007)**



L'attenzione verso le persone politicamente esposte e le indicazioni di rischio

L'elenco dell' art. 1 co. 2 lett. dd) del DLgs. 231/2007

- 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
- 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

L'attenzione verso le persone politicamente esposte e le indicazioni di rischio

Come si identifica una persona politicamente esposta?



Collaborazione dello stesso cliente nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari.

[AV.4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE](#)

Precisazioni:

❖ La qualifica di PPE acquisita da un soggetto per effetto di suoi rapporti familiari o legami d'affari non si estende automaticamente anche ai familiari o ai soggetti legati da rapporti d'affari a tale soggetto.

Es. 1. A è socio di affari di B che è PPE

→ A è PPE; i familiari di A non lo sono.

Es. 2. A è PPE; suo padre B è PPE

→ I soci di B (padre di A) non sono PPE.

❖ La qualifica di persona politicamente esposta rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato.

L'attenzione verso le persone politicamente esposte e le indicazioni di rischio

Cosa devo fare in presenza di una persona politicamente esposta?

Adeguata verifica rafforzata

Il co. 5 lett. c dell'art. 24 obbliga l'adozione di misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano PPE (quando agiscono in qualità di privati).

Inoltre, Il co. 6 dell'art. 24, impone in presenza di un elevato rischio di riciclaggio/FDT l'adozione di misure di adeguata verifica rafforzata anche nei confronti di «EX PPE», cioè persone fisiche che abbiano cessato di rivestire cariche pubbliche da più di un anno.

Analizzare il patrimonio e il reddito della PPE.

Il co. 4 lett. b dell'art. 25 impone l'adozione di misure adeguate a stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione instauratasi.

Assicurare controllo costante rafforzato

Ai sensi del co. 4 lett. c dell'art. 25

L'attenzione verso le persone politicamente esposte e le indicazioni di rischio

Gli indicatori di anomalia – Provvedimento UIF del 12 maggio 2023

7. Il soggetto cui è riferita l'operatività è una persona politicamente esposta o è noto per ricoprire un grado apicale in un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni) a colui che ricopre il predetto grado apicale e intende svolgere operatività ovvero è beneficiario di operazioni che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, incoerenti o illogiche.
 - 7.1. Il soggetto riceve pagamenti di importo complessivo rilevante e sproporzionato per prestazioni di servizi da parte di titolari di interessi in procedure o in attività pubbliche o da parte di soggetti a essi collegati.
 - 7.2. Il soggetto, in assenza di specifiche abilitazioni o qualifiche professionali, riceve pagamenti per prestazioni di servizi nei confronti di un unico committente o di un numero ristretto di committenti, anche collegati.
 - 7.3. Il soggetto - a fronte di consulenze, incarichi o partecipazione a comitati o gruppi di lavoro - riceve disponibilità di importo incoerente con la natura o i contenuti dell'attività svolta, specie se di ammontare diverso da quello ricevuto in casi analoghi ovvero se l'attività stessa risulta non in linea con l'impiego o le qualifiche professionali del soggetto medesimo.
 - 7.4. Il soggetto è beneficiario di disponibilità di importo complessivamente rilevante provenienti da ordinanti, italiani o esteri, che operano in settori in cui il soggetto ricopre incarichi o posizioni di influenza.
 - 7.5. Il soggetto intende svolgere direttamente o indirettamente un'operatività funzionale esclusivamente a effettuare trasferimenti di importo complessivamente rilevante da o per l'estero.
 - 7.6. Il soggetto assume partecipazioni o altri ruoli all'interno di società che in un breve arco temporale sono interessate da circostanze (ad es. ricezioni di licenze o autorizzazioni pubbliche) che ne aumentano considerevolmente il valore economico.
 - 7.7. Il soggetto acquista immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore o effettua operazioni di natura finanziaria utilizzando risorse di terzi, in presenza di relazioni d'ufficio o professionali con questi ultimi, o ricorrendo a eccessive dilazioni di pagamento del corrispettivo pattuito tali da far supporre che la corresponsione del medesimo possa non essere effettuata.
 - 7.8. Il soggetto effettua operazioni su immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato, strumenti finanziari o altri beni di rilevante valore a prezzi o condizioni che si discostano significativamente da quelli di mercato, con un vantaggio a proprio favore.
 - 7.9. Il soggetto investe in beni immobili la cui destinazione d'uso viene modificata decorso un breve lasso di tempo (ad es. terreno agricolo che diventa edificabile).
 - 7.10. Il soggetto fa realizzare o ristrutturare un immobile di sua proprietà a impresa aggiudicataria di appalti indetti da enti o società collegati al medesimo soggetto ovvero che riceve pagamenti, anche recanti causali generiche, da aggiudicatari dei medesimi appalti.

L'attenzione verso le persone politicamente esposte e le indicazioni di rischio

Gli indicatori di anomalia – Provvedimento UIF del 12 maggio 2023

8. Il soggetto cui è riferita l'operatività è un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche ovvero un ente riconducibile a una persona politicamente esposta o a un soggetto noto per rivestire un grado apicale nel medesimo ente o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a colui che riveste il predetto grado apicale ovvero è riconducibile a partiti o movimenti politici e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente, illogica o non consentita dalla normativa vigente.
 - 8.1. Il soggetto riceve contributi, anche a titolo di donazione, e impiega le relative somme per scopi diversi da quelli perseguiti dal soggetto stesso, specie se risultano prelevamenti di contanti o addebiti per spese di natura personale.
 - 8.2. Il soggetto riceve contributi, anche a titolo di donazione, da titolari di interessi in procedure o in attività pubbliche o da soggetti a essi collegati che potrebbero essere in contrasto con le norme vigenti in materia di trasparenza delle contribuzioni in favore dei partiti e dei movimenti politici e dei soggetti a essi equiparati, specie qualora si siano verificate variazioni degli organi direttivi o di gestione in anticipo rispetto alla scadenza prevista ovvero recenti modifiche degli atti costitutivi o degli statuti delle associazioni o fondazioni beneficiarie.
 - 8.3. Il soggetto riceve pagamenti in relazione all'esecuzione di prestazioni il cui corrispettivo risulta sproporzionato rispetto all'attività svolta.
 - 8.4. Il soggetto sottoscrive investimenti o disinvestimenti di natura mobiliare o immobiliare che presentano un rapporto rischio/rendimento non in linea con il proprio profilo o una configurazione economicamente o finanziariamente illogica o comunque svantaggiosa.
 - 8.5. Il soggetto intende svolgere una operatività connessa alla gestione del proprio patrimonio, anche immobiliare, a condizioni economiche non in linea con quelle di mercato o comunque svantaggiose, specie se le controparti sono società di recente costituzione o con una catena di controllo opaca o complessa.
 - 8.6. Il soggetto risulta l'acquirente finale di immobili oggetto di ripetute compravendite effettuate in un ristretto arco temporale, qualora le stesse siano state poste in essere a prezzi crescenti.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



I NUOVI INDICATORI DI SOSPETTO DEL RICICLAGGIO PER IL CONTRASTO ALL'ECONOMIA CRIMINALE, L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE ANOMALE E I RISCHI PER LE CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI

**L'attenzione verso catene di controllo
particolarmente complesse e la localizzazione
delle società capogruppo**

Laura Chiara Gandolfi

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

28 maggio 2024

L'attenzione verso catene di controllo particolarmente complesse e la localizzazione delle società capogruppo

Chi è il Titolare Effettivo (Art. 1 co. 2 lett. pp) del DLgs. 231/2007)

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita

Come si individua il Titolare Effettivo? (Art. 20 co. 1 del DLgs. 231/2007)

Il Titolare Effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

- ❖ Il Titolare Effettivo è sempre una (o più) persona fisica.
- ❖ Identificazione del Titolare Effettivo tramite la consultazione di pubblici registri: non può ritenersi, da sola, una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell' adeguata verifica.

L'attenzione verso catene di controllo particolarmente complesse e la localizzazione delle società capogruppo

Criteria legali per individuare il Titolare Effettivo nelle società di capitali Spa, Srl, Srl Unipersonale, Srl Semplicata e Sapa

Primo criterio Art. 20 co. 2 del DLgs. 231/2007

- Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Secondo criterio Art. 20 co. 3 del DLgs. 231/2007

- Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Criterio residuale Art. 20 co. 5 del DLgs. 231/2007

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

L'attenzione verso catene di controllo particolarmente complesse e la localizzazione delle società capogruppo

PERSONA GIURIDICA PRIVATA – Dpr 361/2000

Associazioni, Fondazioni e Altre istituzioni con personalità giuridica iscritte al registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come Titolari Effettivi:

- a. i fondatori, ove in vita;
- b. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c. i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

TRUST

I Titolari Effettivi si identificano nel fondatore (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

ALTRI SOGGETTI PERSONE NON FISICHE

Società di persone, Cooperative, Consorzi, Enti no profit, Etc.

I Titolari Effettivi nelle società di persone possono essere individuati nei soggetti che alternativamente:

- hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto (ex artt. 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25% (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.);
- hanno l'amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.

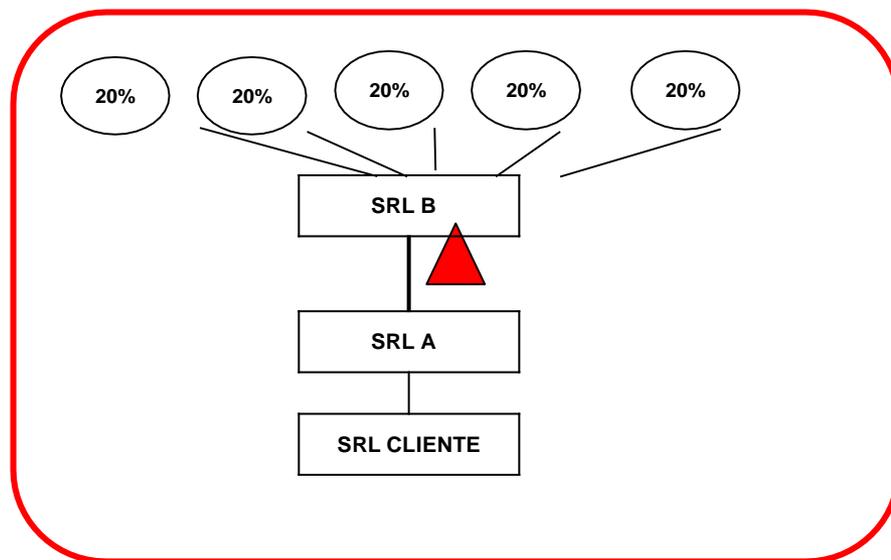
L'attenzione verso catene di controllo particolarmente complesse e la localizzazione delle società capogruppo

Esempio 1

Si ipotizzi il caso della Srl, nostra Cliente, con unico socio A – persona giuridica con partecipazione al 100%. In tal caso è l'unico socio A ad avere una quota superiore al 25%, ma essendo una persona giuridica bisogna analizzare la compagine societaria, che nel caso di specie è interamente posseduta dalla società B che esercita influenza nel controllo. Ancora una volta, essendo B una persona giuridica, bisognerà analizzare la compagine societaria, che nel caso di specie è così suddivisa: cinque persone fisiche tutte con partecipazione al 20%.

I titolari effettivi della Srl Cliente risultano essere:
in assenza dei criteri di cui al terzo comma dell'art. 20
i membri del CDA della società B dotati di rappresentanza

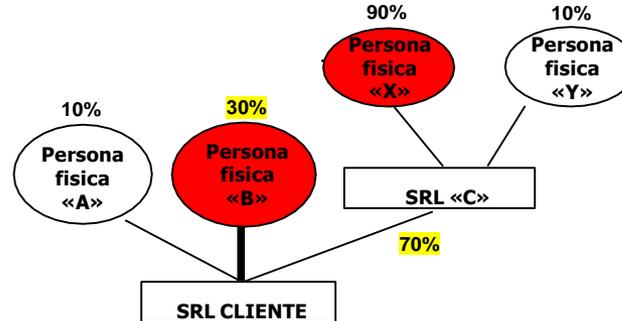
✓ La stessa situazione si avrebbe se,
con i medesimi equilibri tra soci descritti,
SRL B avesse una compagine di 4 soci al 25%.



L'attenzione verso catene di controllo particolarmente complesse e la localizzazione delle società capogruppo

Esempio 2

Si ipotizzi il caso della Srl, nostra Cliente, con tre soci, di cui A – persona fisica con partecipazione al 10%, B – persona fisica con partecipazione al 30% e C – persona giuridica con partecipazione al 70%. In tal caso i soci B e C hanno una quota superiore al 25%. Tuttavia, essendo C una persona giuridica bisogna analizzare la compagine societaria, che nel caso di specie è così suddivisa: due persone fisiche, con X al 90% e Y al 10%.



I titolari effettivi della Srl Cliente risultano essere:

- la persona fisica B;
- la persona fisica X, la quale detiene indirettamente oltre il 25% della società Cliente.

L'attenzione verso catene di controllo particolarmente complesse e la localizzazione delle società capogruppo

In base al diverso livello di rischio da gestire **può essere necessario conservare alcune evidenze:**

**Art. 18, comma 1,
lettera b) D.lgs.
231/2007**

Adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, **l'assetto proprietario e di controllo del cliente**

**Art. 19 D.lgs.
231/2007**

Riscontro della veridicità dei dati forniti dal cliente, laddove, in relazione ad essi, **sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**, mediante accesso al sistema per la prevenzione del furto d'identità o attraverso il ricorso a fonti affidabili e indipendenti

Nei casi in cui l'assetto proprietario e di controllo dell'ente non è agilmente individuabile, la norma prevede misure supplementari di conoscenza da esercitare o attraverso i dati forniti dal cliente o attraverso fonti affidabili e indipendenti

Mi trasmetti il perimetro del gruppo societario a cui appartieni in cui siano evidenziati anche i paesi ?

L'attenzione verso catene di controllo particolarmente complesse e la localizzazione delle società capogruppo

E' la legge che stabilisce il rischio alto in questi casi, non il destinatario

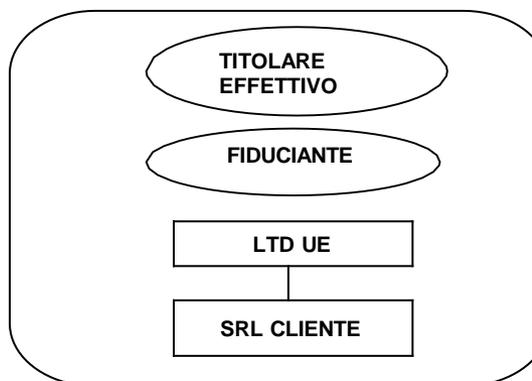
Se

- Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche **ad alto rischio**;
- Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;
- **Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti** siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

Art.
24,
D.lgs.
231/
2007

**ALTO
RISCHIO**

In taluni casi anche se la giurisdizione non prevede titoli al portatore l'opacità è garantita dai fiduciari



L'attenzione verso catene di controllo particolarmente complesse e la localizzazione delle società capogruppo

La legge e le autorità competenti hanno individuato alcuni elementi di anomalia

Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate:

- costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili;
- conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale - soprattutto se effettuate per importi consistenti - di società che hanno sede legale nei predetti paesi;
- utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi;
- trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione;
- ricezione e/o trasferimento di fondi.

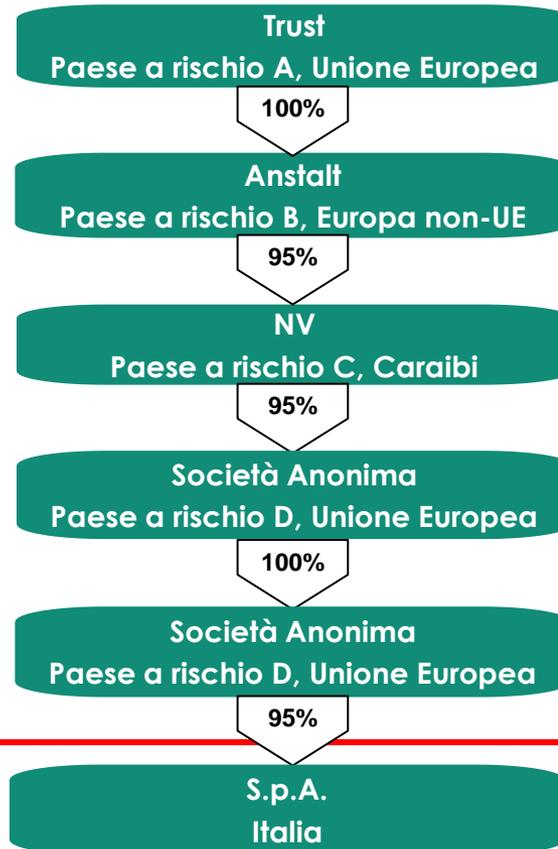
L'attenzione verso catene di controllo particolarmente complesse e la localizzazione delle società capogruppo

E' la legge che stabilisce l'astensione in questi casi, non il destinatario Art 42, comma 2

Obbligo di astensione o di cessazione della prestazione in cui siano, direttamente o indirettamente, parte:

- Società fiduciarie
- Trust
- Società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Obbligo di astensione anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, **di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.**



L'attenzione verso catene di controllo particolarmente complesse e la localizzazione delle società capogruppo

E' la legge che stabilisce il rischio alto in questi casi, non il destinatario

**PAESI AD ALTO
RISCHIO**
Regolamento
delegato (UE)
2016/1675 del
14/07/2016 (agg. al
13/12/2017)
ai fini del D.Lgs.
231/2007

- Afghanistan
- Bosnia-Erzegovina
- Guyana
- Iraq
- Repubblica democratica popolare del Laos
- Repubblica popolare democratica di Corea
- Uganda
- Vanuatu
- Yemen
- Siria
- Iran
- Etiopia
- Sri Lanka
- Trinidad e Tobago
- Tunisia

**Cosa
fare?**

**Art. 24,
D.lgs. 231/2007**

**Adeguate verifica
rafforzata**

**Se Art. 42, comma 2,
D.lgs. 231/2007**

Astensione

**Se Art. 35, D.lgs.
231/2007**

Segnalazione



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



I NUOVI INDICATORI DI SOSPETTO DEL RICICLAGGIO PER IL CONTRASTO ALL'ECONOMIA CRIMINALE, L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE ANOMALE E I RISCHI PER LE CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI

**Il processo di individuazione del titolare effettivo
tra la dichiarazione del cliente e l'eventuale
necessità di riscontro dei dati**

Laura Chiara Gandolfi

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

28 maggio 2024

Le dichiarazioni del cliente, gli obblighi delle imprese e la modulistica

Collaborazione attiva del cliente ed astensione

Il cliente è obbligato a fornire al destinatario e per iscritto tutti i dati e le informazioni necessarie per permettere a questo di adempiere all'obbligo di adeguata verifica.

Quando al destinatario della normativa AR non gli è consentito l'identificazione del cliente o le generalità dell'esecutore o del titolare effettivo o meglio che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica, DOVRA' ASTENERSI DALL'INSTAURARE, ESEGUIRE OVVERO PROSEGUIRE LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.

Inoltre, resta salvo l'obbligo di valutare se vi sono gli estremi per operare addirittura una SOS.

CHI E'

- ✓ Dati identificativi cliente / esecutore;
- ✓ PEP;
- ✓ Origine fondi e provenienza lecita;
- ✓ Legame tra cliente e esecutore;
- ✓ Legame tra cliente e TE;
- ✓ Dichiarazione di aver compreso la definizioni di PEP e TE e di comunicarci tempestivamente le eventuali modifiche che dovessero intervenire.

CHI COMANDA

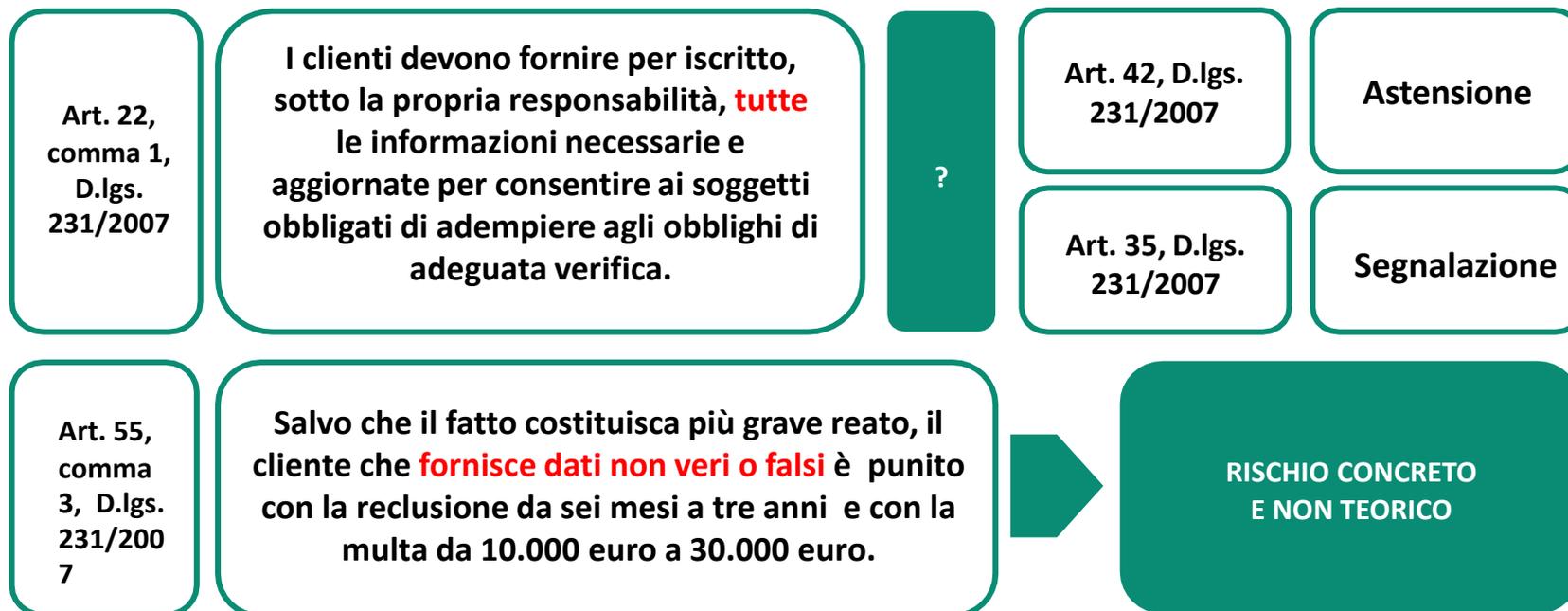
- ✓ Dati identificativi TE;
- ✓ PEP.

COSA E PERCHE' LO VUOLE

- ✓ Scopo;
- ✓ Natura.

Le dichiarazioni del cliente, gli obblighi delle imprese e la modulistica

La richiesta dei dati al cliente per svolgere l'adeguata verifica



CHIEDERE AL CLIENTE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'ADEGUATA VERIFICA

Le dichiarazioni del cliente, gli obblighi delle imprese e la modulistica

Obbligo del cliente di acquisire i dati della propria titolarità effettiva

<p>Art. 22, comma 1, e comma 5, D.lgs. 231/2007</p>	<p>Le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust, ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.</p>	←
<p>Art. 22, comma 3, D.lgs. 231/2007</p>	<p>Le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.</p>	←
<p>Art. 22, comma 3, e comma 5, D.lgs. 231/2007</p>	<p>Nel caso di dubbi gli amministratori richiedono i dati del titolare effettivo ai soci. L'inerzia o il rifiuto dei soci di fornire i dati del titolare effettivo rende non esercitabile il diritto di voto.</p>	←
<p>Art. 55, comma 2, D.lgs. 231/2007</p>	<p>L'amministratore che acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul titolare effettivo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.</p>	←

Le dichiarazioni del cliente, gli obblighi delle imprese e la modulistica

DOTAZIONE DOCUMENTALE DI BASE:

Non esiste una documentazione unica o che debba avere determinate caratteristiche, l'importante è acquisire tutte le informazioni che servono per l'adeguata verifica del cliente

Dichiarazione delle informazioni del cliente
Dichiarazione del titolare effettivo



Collaborazione dello stesso cliente nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari.
[AV.4 - DICHIARAZIONE DEL CLIENTE](#)

Data e firma del cliente

Attestazione del terzo per l'adeguata verifica

[AV.5 - DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007](#)

Data e firma del professionista

Valutazione del rischio

[AV.6 - DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA](#)

Il processo di individuazione del titolare effettivo tra la dichiarazione del cliente e l'eventuale necessità di riscontro dei dati

<p>Riscontro della veridicità dei dati forniti dal cliente, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze</p>	<p>Art. 21 Comma 7</p> <p>La consultazione dei registri di cui al presente articolo (Reg. TE) non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.</p>
	<p>Art. 21 Comma 7-bis</p> <p>I soggetti obbligati che consultino i registri di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione.</p>

Il processo di individuazione del titolare effettivo tra la dichiarazione del cliente e l'eventuale necessità di riscontro dei dati

Regola Tecnica 2.7 CNDCEC

Nell'ipotesi sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri, questa modalità non può ritenersi una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti.

Art. 21 Comma 7-bis

I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano disponibili prontamente rese alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



I NUOVI INDICATORI DI SOSPETTO DEL RICICLAGGIO PER IL CONTRASTO ALL'ECONOMIA CRIMINALE, L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE ANOMALE E I RISCHI PER LE CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI

Il Registro dei dati relativi al Titolare Effettivo

Laura Chiara Gandolfi

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

28 maggio 2024

Il Registro dei dati relativi al titolare effettivo

Il Decreto Ministeriale 11 marzo 2022, n. 55 (G.U. 25.05.2022 n. 121) ha istituito il Registro dei Titolari Effettivi previsto dall'art. 21 del D. Lgs 231/2007 presso il Registro delle Imprese e regola le modalità di comunicazione, conservazione, accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva :

DELLE IMPRESE DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA,

cioè le società di capitali, anche se in forma consortile, le cooperative (non le società di persone) – art. 1, comma 2, lettera f del D.M. 55/2022



SEZIONE AUTONOMA

DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

(iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private, nel RUNTS o nei registri prefettizi) – art. 1, comma 2, lettera h del D.M. 55/2022



SEZIONE SPECIALE

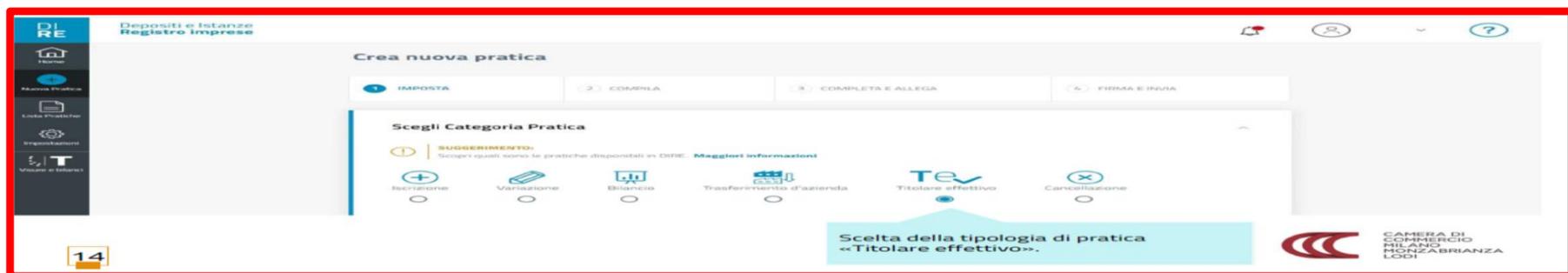
DEI TRUST PRODUTTIVI DI EFFETTI GIURIDICI RILEVANTI AI FINI FISCALI E DEGLI ISTITUTI GIURIDICI AFFINI

(come ad esempio i mandati fiduciari o i vincoli di destinazione) stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana – art. 1, comma 2, lettera g del D.M. 55/2022



Il Registro dei dati relativi al titolare effettivo

Le pratiche devono essere inviate attraverso la Comunicazione Unica tramite l'ambiente di DIRE (o software di terze parti) esclusivamente con nuovo modello base TE.



MODELLO TE

Tale modello può essere utilizzato solo per la comunicazione del titolare effettivo e non può contenere altri adempimenti contestuali al RI o essere destinato ad altri enti (AdE, Inail, Inps, Suap).

Il titolare effettivo non deve essere comunicato con un modello diverso dal nuovo modello TE (es. modello S2, modello S, modello INT. P, ecc...)

La pratica non deve essere presentata in data precedente alla data stabilita dall'apposito decreto del MISE.

Il Registro dei dati relativi al titolare effettivo

SOGGETTI OBBLIGATI AD ESEGUIRE LA COMUNICAZIONE

Imprese dotate di personalità giuridica (art. 3 co.1 del D.M. 55/2022)



GLI AMMINISTRATORI

Persone giuridiche private (art. 3 comma 1 del D.M. 55/2022)



IL FONDATORE, ove in vita, oppure I SOGGETTI CUI E' ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA E L'AMMINISTRAZIONE

Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e gli Istituti giuridici affini al trust (art. 3 comma 2 del D.M. 55/2022)



IL FIDUCIARIO DI TRUST (TRUSTEE) o di istituti giuridici affini



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

Non è prevista la possibilità di delegare l'adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedono, di firma digitale.

IN OGNI CASO AUTODICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000, DI RESPONSABILITA' E CONSAPEVOLEZZA IN ORDINE ALLE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE PENALE E SPECIALE IN MATERIA DI FALSITA' DEGLI ATTI E DELLE DICHIARAZIONI RESE

Il Registro dei dati relativi al titolare effettivo

I DATI E LE INFORMAZIONI CONTENUTI NELLA COMUNICAZIONE

Soggetti	Dati e informazioni oggetto di comunicazione Art. 4 Decreto 55/2022
Imprese dotate di personalità giuridica Persone giuridiche private Trust Istituti giuridici affini al trust	<ul style="list-style-type: none"> • I dati delle persone fisiche indicate come titolari effettivi: <ul style="list-style-type: none"> – nome e cognome; – luogo e data di nascita; – residenza anagrafica o domicilio (se diverso dalla residenza); – cittadinanza; – codice fiscale; • Eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva (Controinteressati): • Indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo nella qualità di controinteressato • La dichiarazione, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni penali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
Imprese dotate di personalità giuridica	<ul style="list-style-type: none"> – Entità della partecipazione (Caso Art. 20, comma 2, Dlgs. 231/2007); – Modalità di esercizio del controllo (Caso Art. 20, comma 3, Dlgs. 231/2007); – Poteri di rappresentanza (Caso Art. 20, comma 5, Dlgs. 231/2007);
Persone giuridiche private	<ul style="list-style-type: none"> – La denominazione dell'ente; – La sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente; – L'indirizzo di posta elettronica certificata; – Il codice fiscale dell'ente;
Trust Istituti giuridici affini al trust	<ul style="list-style-type: none"> – La denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine; – La data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;

Il Registro dei dati relativi al titolare effettivo

IL CONTROINTERESSATO

Il **controinteressato** è colui che, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del D. Lgs. 231/2007 indica nella comunicazione relativa alle informazioni attinenti alla titolarità effettiva, le circostanze eccezionali ai fini dell'esclusione dell'accesso (art. 1, comma 2, lettera b del D.M. 55/2022)

Il Titolare effettivo sarebbe esposto ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia e, in generale, si salvaguardano i casi di incapaci o minori di età.

**DOSSIER TITOLARE
EFFETTIVO DELLE
IMPRESE, DELLE
PERSONE GIURIDICHE
PRIVATE E DEI TRUST**
Art. 22,
comma 1, e comma
5, D. Lgs. 231/2007

E' l'amministratore (rappresentante legale) che deve comunicare al Registro delle Imprese se il titolare effettivo è un controinteressato.

Quindi lo deve chiedere al titolare effettivo quando ex art 22 acquisisce i dati della propria titolarità effettiva da conservare nello specifico dossier.

**COLLEGIO
SINDACALE
(SINDACO)**

Vigilanza sul rispetto dell'obbligo di ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

Il Registro dei dati relativi al titolare effettivo

IL CONTROINTERESSATO: LA PROCEDURA DI TUTELA

La Camera di Commercio invia la richiesta di accesso, a mezzo PEC, al CONTROINTERESSATO.

Entro 10 giorni dalla ricezione della PEC, il CONTROINTERESSATO potrà trasmettere una motivata opposizione.

A fronte dell'opposizione la CCIAA valuta (caso per caso) le circostanze rappresentate dal controinteressato anche alla luce del principio di proporzionalità tra rischio paventato e l'interesse all'accesso.

Il diniego motivato dell'accesso è comunicato al richiedente, mezzo PEC, entro 20 giorni dalla richiesta di accesso

In mancanza di comunicazione entro detto termine l'accesso si intende respinto

Art. 7 comma 5 DM 55/2022 Avverso il diniego dell'accesso il richiedente può avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'art. 25 della L 241/1990

Annualmente la Camera di Commercio invierà i dati statistici relativi al numero dei rifiuti al Ministero dell'Economia e della Finanze che provvederà alla pubblicazione e alla comunicazione alla Commissione Europea.

Il Registro dei dati relativi al titolare effettivo

TERMINI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI

PRIMA
COMUNICAZIONE

«Primo popolamento» : dal 10.10.2023 al 11.12.2023, sospeso il 7.12.2023, riattivato dal 9.4.2024 al 11.4.2024.

TARDIVA COMUNICAZIONE nei 30 giorni successivi (sino al 11.5.2024) poi si considera OMESSA.

- **Imprese con PG, Persone giuridiche private neo-costituite o costituite dal 10/10/2023**
ENTRO 30 GIORNI dall'iscrizione al Registro Imprese
- **TRUST E MANDATI FIDUCIARI costituiti dal 10/10/2023**
ENTRO 30 GIORNI dalla costituzione

VARIAZIONI ED
AGGIORNAMENTI

ENTRO 30 GIORNI dalla data del loro compimento

Scegli Tipo Pratica

È un rinvio? Sì No

Modalità compilazione

Ad adempimenti Registro Imprese/REA

Titolare effettivo

Prima comunicazione titolarità effettiva

Variazione titolarità effettiva

Il nuovo Registro dei dati relativi al titolare effettivo

TERMINI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI

CONFERMA ANNUALE

→

ENTRO 12 MESI dalla prima comunicazione o dall'ultima comunicazione di variazione.

Le società obbligate al deposito del bilancio annuale potranno effettuare la comunicazione in concomitanza del deposito dello stesso.

Il Registro dei dati relativi al titolare effettivo

LE SANZIONI PIÙ STRETTAMENTE CONNESSE AL NUOVO REGISTRO DEI DATI RELATIVI AL TITOLARE EFFETTIVO

Falsa o infedele comunicazione dei dati



Reclusione da uno a sei anni – artt. 483 e 495 C.P.

Omissa comunicazione dei dati



Risulterà applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 del C.C., prevedendo una sanzione che varia da un minimo di Euro 103 ad un massimo di Euro 1.032

Tardiva comunicazione dei dati entro 30 giorni



La sanzione prevista per l'omessa dichiarazione, è ridotta ad 1/3, variando quindi da un minimo di Euro 34,33 ad un massimo di Euro 344



Sia in caso di omessa che di tardiva comunicazione ai sensi dell'art. 5 della Legge 689/1981, la stessa sanzione sarà applicata ad ogni membro del CdA e **se la società è dotata di Collegio Sindacale o di Organismo di Vigilanza anche su ciascun sindaco/membro**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



I NUOVI INDICATORI DI SOSPETTO DEL RICICLAGGIO PER IL CONTRASTO ALL'ECONOMIA CRIMINALE, L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE ANOMALE E I RISCHI PER LE CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI

Gli obblighi di comunicazione delle difformità relative al Titolare Effettivo

Laura Chiara Gandolfi

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

28 maggio 2024

L'ACCREDITAMENTO DA PARTE DEI PROFESSIONISTI E I SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ACCESSO DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Autorità

Senza limitazioni

- Ministero dell'economia e delle finanze
- Unità di informazione finanziaria
- Direzione investigativa antimafia
- Guardia di finanza in veste di Polizia Valutaria
- Direzione nazionale antimafia
- Autorità giudiziaria
- Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, esclusivamente nei limiti di tale finalità

Soggetti obbligati D. Lgs. 231/07

I soggetti richiamati ex art. 3, tra cui tutti i professionisti aree economico/legali:

- Commercialisti
- Avvocati
- Notai
- Consulenti del Lavoro
- Etc

Ed in più altri soggetti quali:

- Banche
- Assicurazioni
- Intermediari immobiliari, ecc...

Altri soggetti

Con limitazioni

Alla **SEZIONE AUTONOMA**

Ogni altro soggetto, fatta salva la fattispecie per la quale il controinteressato abbia fornito al richiedente una motivata opposizione, accolta successivamente dalla Camera di Commercio

Alla **SEZIONE SPECIALE**

Ogni altro soggetto sulla base della presentazione alla Camera di Commercio di una istanza motivata

SOSPESO sino al 19/09/2024 !

L'ACCREDITAMENTO DA PARTE DEI PROFESSIONISTI E I SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ACCESSO DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Soggetti	Accesso a	Accreditamento	Durata dell'accredita mento	Territorio	Diritti di segreteria
<p>Intermediari bancari e finanziari</p> <p>Altri operatori finanziari</p> <p>Professionisti</p> <p>Altri operatori non finanziari</p> <p>Prestatori di servizi di gioco</p>	<p>Sezione Autonoma - Persone giuridiche - Persone giuridiche private</p> <p>Sezione speciale - Trust e istituti affini</p>	<p>Presentazione della richiesta di accreditamento alla Camera di Commercio territorialmente competente.</p> <p>La Camera di Commercio comunica al soggetto obbligato l'accREDITAMENTO a mezzo PEC.</p> <p>Gratuito</p>	<p>Due anni</p>	<p>Intero territorio nazionale</p>	<p>Consultazione soggetta al pagamento dei diritti di segreteria</p>

SOSPESO sino al 19/09/2024!

LA CONSULTAZIONE DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI D.M. 11 marzo 2022, n. 55, che all'articolo 6, comma 5)

Segnalazione tempestiva alla CCIAA delle eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute dalla consultazione dell'apposito registro T.E. e quelle acquisite in fase di adeguata verifica del cliente (dichiarazione cliente)

Difformità ?
Di che natura ?
E' sufficiente una segnalazione alla CCIAA ?

Articolo 6 comma 6 del Dm 11 marzo 2022, n. 55) le suddette segnalazioni sono rese mediante apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Tuda, con le conseguenti sanzioni previste dalla legge in caso autodichiarazioni mendaci

LA CONSULTAZIONE DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Faq nn. 13 e 14, pubblicate congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Banca d'Italia e dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Uif) sui rispettivi siti internet istituzionali.

13. In caso di difformità tra i dati sulla titolarità effettiva acquisiti dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica della clientela e quanto riscontrato dal soggetto obbligato nel Registro dei titolari effettivi, il soggetto obbligato deve allinearsi a quanto dichiarato dal cliente al Registro ovvero mantenere l'informazione ottenuta in sede di adeguata verifica?

In caso di difformità tra i dati sulla titolarità effettiva del cliente, acquisiti in sede di adeguata verifica, e quelli presenti nel Registro dei titolari effettivi, il soggetto obbligato deve attenersi, salvo l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55, agli esiti delle proprie verifiche.

14. La segnalazione effettuata da un soggetto obbligato di difformità tra le informazioni ottenute dal Registro dei titolari effettivi e quelle acquisite in sede di adeguata verifica è rilevante ai fini dell'applicazione dell'obbligo di eventuale segnalazione ex articolo 35 e dell'obbligo di astensione ex articolo 42 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231?

(Omissis) Ne deriva che la mera difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute dal Registro dei titolari effettivi e quelle acquisite dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica della clientela non è di per sé motivo sufficiente per la segnalazione ex articolo 35 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Come chiarito dalla UIF nel Provvedimento del 12 maggio 2023, recante gli indicatori di anomalia, le operatività sono individuate come sospette solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive, che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute.

Analogamente, la predetta difformità non rileva di per sé ai fini dell'applicazione dell'obbligo di astensione ex articolo 42 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che si applica nella sola ipotesi in cui i soggetti obbligati si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Grazie per l'attenzione



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO